



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 34.1 del 1° gennaio 2013


**Cambiamento del nome in seguito a decisione pronunciata
in Svizzera o all'estero**

Operazione Cambiamento del nome

Cambiamento del nome

0	Visione sistematica	3
1	Documento giustificativo	4
2	Competenza	4
2.1	Competenza per territorio	4
2.1.1	Decisione emessa da un'autorità svizzera	4
2.1.2	Decisione emessa da un'autorità estera	4
2.2	Competenza per materia	5
2.3	Ricusaione	5
3	Esame	5
3.1	In generale	5
3.2	Estensione del cambiamento del nome a famigliari	5
3.3	Effetti del cambiamento del nome sulla cittadinanza	5
4	Preparazione della documentazione	6
4.1	Dati non disponibili	6
4.2	Dati disponibili	6
5	Documentazione	6
6	Comunicazioni ufficiali	6
7	Rilascio di estratti del registro	7
7.1	Certificato di famiglia	7
7.2	Prova del nome	7
7.3	Atto di origine	7
7.4	Conferma di documentazione	7
7.5	Libretto di famiglia	8
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	8
8.1	Comunicazione riguardante il cambiamento del nome	8
8.2	Corrispondenza	8

0 Visione sistemática



1 Documento giustificativo

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

2.1.1 Decisione emessa da un'autorità svizzera

2.1.2 Decisione emessa da un'autorità estera

2.2 Competenza per materia

2.3 Ritorsione

3 Esame

3.1 In generale

3.2 Estensione del cambiamento del nome a famigliari

3.3 Effetti del cambiamento del nome sulla cittadinanza

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

7.2 Prova del nome

7.3 Atto di origine

7.4 Conferma di documentazione

7.5 Libretto di famiglia

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione riguardante il cambiamento del nome

8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

È stata emessa, da un'autorità svizzera o da un'autorità di vigilanza, una decisione passata in giudicato (decisione o decreto) sul riconoscimento di una decisione estera concernente il cambiamento del nome (art. 23 e 41 lett. c e d OSC).

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

La competenza per la documentazione è retta, nell'ambito del diritto federale, dall'organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 OSC e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

2.1.1 Decisione emessa da un'autorità svizzera

In mancanza di un disciplinamento cantonale, la documentazione del cambiamento del nome compete all'ufficio dello stato civile nella sede **dell'autorità in questione**.

Se si tratta di uno straniero senza vincoli familiari con un cittadino svizzero, è possibile rinunciare alla documentazione del cambiamento del nome se i dati dell'interessato non sono disponibili nel sistema; è fatto salvo l'obbligo di comunicazione ufficiale.

2.1.2 Decisione emessa da un'autorità estera

Il **riconoscimento** viene effettuato dall'autorità di vigilanza del Cantone di origine oppure, se l'interessato non è cittadino svizzero, dall'autorità di vigilanza del Cantone di origine del familiare svizzero (art. 32 cpv. 1 LDIP; art. 23 OSC). Se secondo la regola menzionata sono coinvolti più Cantoni di origine, decide l'autorità di vigilanza che ha ricevuto per prima il documento in questione.

Se si tratta di uno straniero senza vincoli familiari con un cittadino svizzero, l'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o l'autorità di vigilanza del Cantone in cui va documentato un nuovo evento decide in merito alla riconoscibilità del cambiamento del nome estero, ordinandone al contempo la documentazione, se i dati della persona straniera sono disponibili nel sistema.

La **documentazione** avviene nel Cantone la cui autorità di vigilanza ha riconosciuto i documenti. In mancanza di un disciplinamento cantonale, la documentazione compete all'ufficio dello stato civile del **luogo di attinenza** oppure, se non vi sono legami con il luogo di attinenza, **nel luogo di domicilio** in cui va documentato un nuovo **evento**.

2.2 Competenza per materia

Ogni cambiamento, aggiunta, eliminazione o spostamento del nome in un'altra categoria nonché la modifica della grafia, l'aggiunta o l'eliminazione di trattini o accenti e il cambiamento dell'ordine dei nomi rientra nella nozione di cambiamento del nome.

Nella decisione concernente il cambiamento del nome va definito in modo preciso quale nome viene cambiato e a quale categoria di nomi va attribuito il nuovo nome (nome di famiglia, nome da nubile o celibe, nome o altri nomi ufficiali).

Se il cambiamento del nome non avviene in seguito a una dichiarazione o a un evento di stato civile, deve essere disponibile una decisione passata in giudicato emessa dalla competente autorità.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione del cambiamento del nome i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare **l'obbligo di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 In generale

La decisione deve essere passata in giudicato. L'originale della sentenza deve essere firmato, la copia – identica all'originale – autenticata. Le comunicazioni non conformi al regolamento vanno respinte, poiché non soddisfano i requisiti giuridici di un documento giustificativo (art. 43 cpv. 6 OSC).

3.2 Estensione del cambiamento del nome a famigliari

Il cambiamento del nome è personale ed è valido soltanto per la/le persona/e indicata/e (anche per minorenni) esplicitamente nella decisione. Non è possibile estendere il cambiamento del nome ad altri famigliari senza una rispettiva prova.

3.3 Effetti del cambiamento del nome sulla cittadinanza

Il figlio minorenni svizzero che acquisisce il nome dell'altro genitore riceve la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale di quest'ultimo al posto della cittadinanza e attinenza precedenti, se il genitore in questione è cittadino svizzero (art. 271 cpv. 2 CC).

In tutti gli altri casi, il cambiamento del nome non produce effetti sulla cittadinanza della persona interessata dalla decisione sul cambiamento del nome.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati dell'interessato non sono rilevati nel sistema, occorre eventualmente procedere al rilevamento retroattivo (cfr. Processo tecnico n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

Se l'interessato non è cittadino svizzero e non ha vincoli familiari con un cittadino svizzero, è possibile rinunciare al suo rilevamento nel registro dello stato civile e alla successiva documentazione del cambiamento del nome. Va invece adempiuto l'obbligo di comunicazione (inoltre del documento all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno).

4.2 Dati disponibili

In base alle informazioni disponibili occorre verificare che i dati consultabili nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati rilevati sullo stato civile dell'interessato non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere **interrotta** finché sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi verificatisi e non ancora documentati prima del giorno in cui il cambiamento del nome mediante sentenza giudiziaria è passato in giudicato.

5 Documentazione

Il cambiamento del nome, nonché un'eventuale cambiamento della cittadinanza cantonale o dell'attinenza comunale (cfr. n. 3.3) vanno documentati senza indugio non appena sono disponibili nel sistema i dati aggiornati (secondo la regola $x - 1$, ossia stato del giorno prima della decisione passata in giudicato).

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato (art. 49 cpv. 1 CC)
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni

- all'ufficio dello stato civile del Comune di origine dell'interessato (art. 49a cpv. 2 OSC),
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento riguarda un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato.

Se la nascita in Svizzera dell'interessato è stata documentata in un registro cartaceo, occorre inoltre comunicare il cambiamento del nome anche al luogo di nascita (art. 98 OSC).

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

Se il cambiamento del nome è stato effettuato durante il matrimonio, il certificato di famiglia non più valido (modulo 7.4) va restituito e sostituito gratuitamente.

7.2 Prova del nome

Su richiesta può essere rilasciata una prova del nome (modulo 7.8).

7.3 Atto di origine

In seguito al cambiamento del nome l'atto di origine non è più valido, poiché i dati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno dell'interessato può richiedere il deposito di un nuovo atto d'origine (modulo 7.7).

7.4 Conferma di documentazione

Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità per il diritto svizzero del cambiamento del nome avvenuto all'estero, per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può rilasciare tale conferma anche assieme alla decisione relativa alla documentazione del cambiamento del nome avvenuto all'estero (art. 32 LDIP).

7.5 Libretto di famiglia

Se viene presentato un libretto di famiglia svizzero, il cambiamento del nome va annotato nell'apposito campo (modifica dello stato civile, del cognome e della cittadinanza). L'iscrizione va munita di timbro ufficiale. Non è necessario apporre una firma.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione riguardante il cambiamento del nome

La decisione o la comunicazione ufficiale riguardo al cambiamento del nome va conservata come documento giustificativo.

Se la sentenza è stata emessa all'estero, va conservata insieme ai documenti giustificativi anche la decisione dell'autorità di vigilanza concernente il riconoscimento.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.